



Prot. n. 22602

Roma, li 30 SET, 2013

Al Comune di FONTANA LIRI
Viale XXIX Maggio
Fontana Liri (FR)

Oggetto: parere in merito alle condizioni per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi (art. 21-nonies l. 241/90)

Il Comune di Fontana Liri ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito alla possibilità di annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, un numero imprecisato di permessi di costruire in sanatoria (condoni edilizi) rilasciati oltre quattordici anni fa. I vizi riscontrati dal Comune consistono nella mancata acquisizione dei titoli abilitativi presupposti (autorizzazioni di natura ambientale, idrogeologica, stradale, ecc.).

In merito, si ritiene quanto segue.

L'articolo 21-nonies della l. 241/90, introdotto con l'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, stabilisce che: *"1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole"*.

La norma indica i presupposti necessari per l'annullamento: l'illegittimità dell'atto, le ragioni di pubblico interesse, la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all'atto da rimuovere; infine, il potere di annullamento in autotutela deve essere esercitato entro un lasso di tempo "ragionevole" dalla data di emanazione del provvedimento.

Tali criteri trovano fondamento nei valori di rango costituzionale di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) e sono applicazione del principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria, inteso come dovere in capo alla P.A. di non comprimere le situazioni giuridiche soggettive dei privati se non in casi di stretta necessità.

GDP

Il dipartimento della funzione pubblica (con la “*direttiva in materia di annullamento d’ufficio di provvedimenti illegittimi*” del 17 ottobre 2005, prot. 2147/05) e la costante giurisprudenza hanno precisato le condizioni necessarie per l’annullamento. In sintesi: la condizione di illegittimità del provvedimento costituisce il presupposto necessario, ma non sufficiente, per l’annullamento; non sussiste alcun obbligo per l’autorità emanante di procedere in via di autotutela, trattandosi di mera facoltà rimessa alla sua discrezionalità; è indispensabile la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento nel caso in cui il provvedimento incida su interessi ormai consolidatisi sia per il tempo trascorso dalla sua emanazione sia per l’affidamento sulla sua legittimità ingenerato nei destinatari, in quanto atto proveniente dall’amministrazione pubblica; occorre considerare l’interesse dei destinatari e dei controinteressati; è necessario che l’interesse pubblico all’annullamento risulti prevalente sugli altri interessi contrapposti. Inoltre, l’interesse pubblico deve essere valutato in base a parametri puntuali riferiti al caso concreto. Ad esempio, nelle zone soggette al vincolo paesaggistico è oggetto di valutazione l’impatto dell’opera assentita sul paesaggio tutelato, mentre non è sufficiente il generico richiamo al rispetto di norme di tutela privo di qualunque effettivo elemento di giudizio. E’ proprio questo interesse specifico e concreto, non quello generico al ripristino della legalità, a dover essere confrontato con gli interessi dei privati ai fini del giudizio di prevalenza. Infine, il fattore tempo assume rilievo variabile: più tempo trascorre dall’emanazione dell’atto illegittimo più deve essere approfondita la valutazione dell’amministrazione ed intenso lo sforzo di motivazione circa l’esistenza e la prevalenza dell’interesse pubblico all’annullamento, dal momento che il decorso del tempo consolida l’assetto degli interessi privati creato dall’atto annullabile ed attenua l’interesse pubblico ad annullare, riducendone l’attualità e la concretezza (cfr., *ex plurimis*, C.d.S., sez. VI, 20.9.2010, n. 4997; 15.5.2012, n. 2774; 18.1.2012, n. 175; 10.8.2011, n. 4770; 4.3.2011, 1414 3.8.2010, n. 5112; sez. V, 3.5.2012, n. 2548; sez. III, 9.5.2012, n. 2683; TAR Roma Lazio, sez. II, 16.11.2011, n. 8915; 7.7.2010, n. 23285).

In sintesi, **la decisione dell’amministrazione di esercitare o meno il potere di auto annullamento del provvedimento illegittimo è il risultato del processo di comparazione di interessi contrapposti. Il fattore tempo gioca a favore della conservazione dell’atto in quanto indebolisce l’interesse pubblico, concreto ed**

attuale, all'annullamento e consolida le aspettative del destinatario in ordine alla legittimità del provvedimento e alla definitività dei suoi effetti.

Al riguardo, appare utile ricordare che, stante l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi (art. 3 L. 241/90), nell'atto di annullamento deve essere data contezza della comparazione di interessi effettuata e dell'iter logico in base al quale l'amministrazione procedente ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico all'annullamento.

Inoltre, **deve sussistere la buona fede del richiedente.** Solo questa, infatti, giustifica la tutela dell'aspettativa del privato, destinata a prevalere, in molti casi, sulla originaria condizione di invalidità del provvedimento. La buona fede non sussiste quando l'amministrazione accerti che il rilascio dell'atto abilitativo sia derivato da una inesatta rappresentazione dei fatti, dolosa o colposa, da parte del privato.

Infine, si informa che i pareri rilasciati da questa direzione non entrano nel merito dell'applicazione in concreto della normativa urbanistico-edilizia e della ammissibilità di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dai Comuni sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati dai Comuni.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:

http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri

Il responsabile del procedimento
(dr. Gabriele Del Pinto)



Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)



Il direttore
(arch. Manuela Manetti)

